

Spett.le  
Regione Abruzzo  
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Antica Salaria Est, n. 27  
**67100 L'Aquila**

trasmessa a mezzo pec: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** Wash Italia S.p.A. – Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi  
– valutazione impatto ambientale.

In data 20.12.2018 è stata inviata a mezzo pec la nota a firma del Direttore Generale e Presidente del CCR-VIA, a mezzo della quale è stata trasmessa copia del giudizio n. 2987 del 18.12.2018, con il quale il Comitato VIA regionale si è espresso in merito al progetto presentato dalla scrivente società.

La stessa nota, assegnava il termine di 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 per il deposito di memorie e/o osservazioni.

Il Comitato VIA ha espresso il seguente parere: *"in via preliminare ed assorbente si ritiene non superato il criterio localizzativo ostativo (escludente) di cui alla tabella 18.6.1 – Gruppo C (distanza centro abitato) della Legge Regionale 5/18."*

In buona sostanza, all'esito di una articolata ed approfondita istruttoria, l'unico motivo di possibile rigetto è rappresentato dalle previsioni sulle distanze contenute nella Legge Regionale n. 5/18.

Sussistono molteplici ragioni per sostenere l'infondatezza della motivazione adottata dal Comitato VIA, avuto riguardo ad una previsione normativa non applicabile al caso di specie e comunque affetta da un insanabile vizio di incostituzionalità.

In primo luogo, secondo il principio del *tempus regit actum*, va rilevato che il procedimento autorizzatorio promosso dalla Wash S.p.A. è iniziato in data 13.10.2017, vale a dire in epoca in cui non era stata ancora emanata la Legge Regionale 5/18, con la conseguenza che all'intero procedimento va applicata la normativa vigente al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, è circostanza nota quella secondo la quale la Legge Regionale 5/18 è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo per la violazione dell'art. 117, II comma, lettera S, Cost., in riferimento all'art. 199, comma 1, D.Lvo 152/2006 nonché per violazione del principio di primarietà dell'ambiente; per la violazione dell'art. 117, comma II, lettera s e 118, I° comma Cost., in riferimento all'art. 35, comma 1, D.Lvo 133/2014 e DPCM 10.08.2016, nonché per violazione dell'art. 117, comma II°, lettera s Cost., in riferimento all'art. 179, comma 5, D.Lvo 152/2006.

A seguito della impugnativa è stato instaurato il giudizio n. 28/18 presso la Corte Costituzionale ed è stata fissata l'udienza pubblica del 22.01.2019, Rel. Cons. Dott. Barbera.

In ordine alla possibile fondatezza della richiesta di incostituzionalità proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sembra utile evidenziare quanto riportato dalla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, con nota del 12.04.18 prot. 8112: *"ad avviso dello scrivente*

*servizio, i rilievi sollevati dal Governo in ordine al primo profilo di ricorso, appaiono condivisibili e difficilmente superabili".*

In buona sostanza, la prima "bocciatura" della Legge Regionale proviene dalla Direzione del Servizio Legislativo della stessa Regione Abruzzo che ritiene condivisibile il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui argomentazioni vengono considerate di fatto insuperabili.

Conseguenza della consapevolezza di aver posto in essere una Legge incostituzionale è rappresentato dal fatto che la stessa Regione Abruzzo, con delibera di Giunta Regionale n. 248 del 27.04.2018 e con delibera di Consiglio Regionale n. 110/8 del 2.07.2018, ha ritenuto di dover tornare in sede amministrativa sulla materia trattata dalla Legge Regionale 5/18, reintroducendo, tra le altre cose, le distanze previste dalla pre vigente normativa.

E' la stessa Regione quindi che, sul piano sostanziale ha ritenuto illegittime le previsioni della Legge 5/18 e il Consiglio Regionale (anche se non in sede legislativa), ha esercitato appieno i suoi poteri ripristinando la normativa preesistente.

E' discutibile se tale scelta della Amministrazione Regionale possa avere la forza abrogatrice della norma tacciata di incostituzionalità, in ragione della diversa forza delle fonti del diritto, specie con riferimento a quelle aventi valore di legge.

Ma certamente delle scelte regionali, ove ritenute non corrette, non può risponderne l'utente, il quale, come in questo caso, si trova in una situazione assolutamente ingestibile: da una parte subisce il preavviso di rigetto di una propria richiesta autorizzatoria e dell'altra registra che tale preavviso è motivato sulla scorta di una norma ritenuta incostituzionale dal Governo e dalla stessa Regione.

Le conseguenze di ordine economico che la Wash S.p.A. verrebbe a subire sono molto negative, poiché impattanti sul progetto di sviluppo industriale illegittimamente non approvato dalla Regione Abruzzo.


Sul piano temporale, pertanto, appare necessario che il Comitato VIA prima di emanare provvedimenti di diniego attenda la decisione della Corte Costituzionale prevista all'esito della udienza pubblica del 22.01.2019, anche al fine di applicare correttamente il regime normativo alla procedura autorizzatoria richiesta dalla Wash S.p.A..

A tal fine, essendo ormai acquisito il dato che il termine previsto dall'art. 27 bis, del D.Lvo 152/2006 è stato previsto in favore del richiedente (nel senso che l'unico soggetto ad avere interesse al superamento dei 180 giorni è il soggetto che ha inoltrato la domanda di autorizzazione), la scrivente società formula istanza di sospensione del procedimento amministrativo fino al pronunciamento della Corte Costituzionale, anche ai sensi dell'art. 295 c.p.c. applicabile analogicamente in sede amministrativa alla presente fattispecie, essendo assolutamente evidente sussistere un concetto di "dipendenza" tra la decisione amministrativa e la pronuncia della Corte Costituzionale del 22.01.2019.

Confidando nell'accoglimento della presente istanza, specie avuto riguardo alla richiesta di sospensione del procedimento, distintamente ossequia.

Nereto, lì 31.12.2018

Wash S.p.A.





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0000034/19	02/01/2019	PEC	Mittente: WASHITALIA@PEC.IT	
<b>Oggetto:</b> R: REGIONE ABRUZZO PROT. N. 0359562/18: TRASMISSIONE GIUDIZIO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE N. 2987 DEL 18/12/2018							
<b>Impronta:</b> EAA864A08306134354FA2BB71607AA1D6A267470E09377B6659BF70679F0CD800							